

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL
DIFENSORE CIVICO

(Testo rivisto a seguito deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 29 novembre 2004.)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità del Regolamento
- Art. 2 Informazioni dei cittadini
- Art. 3 Diffusione del Regolamento

CAPO II ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

- Art. 4 Istituzioni e finalità
- Art. 5 Requisiti soggettivi
- Art. 6 Presentazione candidature
- Art. 7 Modalità di elezione
- Art. 8 Ineleggibilità
- Art. 9 Durata in carica e revoca

CAPO III ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

- Art. 10 Esercizio delle funzioni
- Art. 11 Richiesta di intervento
- Art. 12 Modalità di accesso
- Art. 13 Poteri del Difensore Civico
- Art. 14 Verifica della legittimità del diniego di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 15 Limiti alla funzione del Difensore Civico
- Art. 16 Relazione annuale
- Art. 17 Informazione e tutela della riservatezza
- Art. 18 Indennità di funzione

CAPO IV DOTAZIONE ORGANICA

- Art. 19 Dotazione organica, personale e strutture

CAPO V RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

- Art. 20 Rapporti con gli organi comunali

CAPO VI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

- Art. 21 Rapporti con gli altri organi di difesa civica

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 23 Entrata in vigore.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Regolamento-

-1.- Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 18/08/2000 , n. 267 ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto Comunale.

2.- Il presente regolamento disciplina: i requisiti soggettivi, le modalità per l'elezione, le condizioni di eleggibilità e compatibilità, la dotazione organica, strumentale e finanziaria , le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico del Comune di Viadana.

3.- Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto della difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nel precedente comma 1), per realizzare le finalità di interesse pubblico indicate dalla legge.

ART. 2 - Informazione dei cittadini -

1.- Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell'attivazione dell'istituto del Difensore Civico comunale entro 60 giorni dall'entrata in carica del suo titolare, attraverso i mezzi ritenuti più idonei.

2.- L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico Comunale, della persona eletta ad esercitarle , della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

ART. 3 -Diffusione del Regolamento-

1.- Copia del presente regolamento sarà inviata, entro 30 giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni , aziende ed enti dipendenti dal Comune, alle Società ed ai Consorzi ai quali il Comune partecipa . I dirigenti delle istituzioni, aziende enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme, con lo stesso stabilite, siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

CAPO II ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

ART. 4 -Istituzione e finalità-

- 1.- Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, garante dei diritti dei cittadini italiani o stranieri singoli o associati per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione comunale (art. 55 Statuto).
- 2.- Tale Ufficio è costituito da un titolare e un supplente che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza, impedimento o vacanza.

ART. 5 – Requisiti soggettivi-

- 1.- Il Difensore civico è scelto fra i cittadini residenti e non del comune di Viadana, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia d'indipendenza, correttezza obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico amministrativa.
- 2.- I candidati devono inoltre:
 - a.- essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale
 - b.- aver conseguito quale titolo di studio il Diploma scuola secondaria o Diploma di Laurea o Laurea.
- 3.- La competenza ed esperienza giuridico amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionale, di docenza o di pubblico impiego.

Art. 6 -Presentazione candidature-

- 1.- Entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale il Sindaco invita, mediante pubblico avviso, gli interessati a ricoprire il ruolo di Difensore Civico.
- 2.- L' aspirante presenta la propria candidatura mediante specifica richiesta allegando il proprio curriculum vitae sufficientemente dettagliato, documentato dal requisito tecnico professionale posseduto.
- 3.- La domanda dovrà pervenire entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del relativo invito.
- 4.- Il Presidente del Consiglio Comunale verifica che i candidati, in relazione alle dichiarazioni rese e ai documenti presentati, godano dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e che non sussistano cause di ineleggibilità ai sensi del successivo art. 8.
- 5.- Terminata la verifica di cui sopra, entro 60 giorni, il Presidente convoca il Consiglio Comunale scrivendo all'ordine del giorno l'elezione del Difensore Civico.
- 6.- Qualora non siano presentate proposte di candidatura o quelle pervenute non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti si procede alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico.

Art. 7 –Modalità di elezione-

- 1.- Il Consiglio Comunale , a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco, elegge tra i candidati il Difensore Civico titolare e il supplente. (art 55 Statuto)
- 2.- Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede ad ulteriore votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. (art 55 Statuto).
- 3.- In caso di parità di voti tra i candidati è eletto il più anziano di età .
- 4.- Prima della votazione sono ammesse solo dichiarazioni di voto.
- 5.- Entro cinque giorni dall'esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato la nomina a Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro 15 giorni dalla notifica, la dichiarazione di nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto Comunale e il regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni estranei al Comune
- 6.- Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.
- 7.- La Giunta Comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

Art. 8 – Ineleggibilità-

- 1.- Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i membri che rivestono una carica pubblica elettiva;
 - c) i Segretari comunali, provinciali, regionali o nazionali di partiti politici;
 - d) coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, alle aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:
 - dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
 - esercitano le funzioni di revisore dei conti;
 - effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
 - tutti coloro che abbiano rapporti di lavoro, anche occasionali, con l'Amministrazione Comunale;
 - sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere e o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici ;
 - sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali;
 - e) coloro che si trovano in situazione di lite pendente con il Comune causata da un conflitto di interesse;
- 2.- Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni

o dalla condizione che le determinano non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale deve provvedere alla elezione.

3.- Qualora si accertassero successivamente alla nomina la preesistenza di cause di ineleggibilità, che non sono state tempestivamente rimosse, il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dell'interessato.

Art. 9 -Durata in carica e revoca-

1.- Il Difensore Civico resta in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. (art. 55 Statuto)

2.- Il Difensore Civico è rieleggibile, anche consecutivamente, per non più di una volta.

3.- Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato è avviata la procedura per il conferimento del nuovo incarico.

4.- Egli cessa dalla carica prima della scadenza del mandato:

- a) qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità;
- b) per dimissioni, morte, impedimento grave (art. 55 Statuto), o altra causa. Il Difensore Civico è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale l'impedimento temporaneo all'esercizio per ferie, malattia o altra causa momentanea.
- c) per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. In tal caso la revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con atto motivato ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati, computando anche il Sindaco.

5.- Al verificarsi dei casi di cui al precedente comma 4, al fine di procedere all'elezione del nuovo Difensore Civico, il Sindaco entro dieci giorni procede ai sensi dell'articolo 6 -Presentazione candidature-.

6- Per periodi di assenza superiori a dieci giorni le funzioni di Difensore Civico sono svolte dal supplente, il quale percepirà il corrispondente trattamento di cui all'art.18.

CAPO III
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO

Art 10 – Esercizio delle funzioni-

1.- Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri previsti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale (art. 56), nei confronti dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti irregolarmente compiuti o, comunque, omessi o ritardati, da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione comunale e degli enti, aziende speciali o istituzioni sottoposti a suo controllo o a sua vigilanza, concessionari di servizi e società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale.

2.- Il Difensore Civico può, altresì, intervenire presso l' Amministrazione e gli altri soggetti sopra menzionati per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso, che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati e siano garantiti agli interessati i diritti di partecipazione e di accesso secondo i principi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 11 –Richiesta di intervento-

1.- L'intervento del Difensore Civico può essere provocato dalla richiesta dei cittadini, singoli o associati, o scaturire dall'iniziativa personale dello stesso Difensore Civico.

2.- L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune di Viadana;
- b) da coloro che con il territorio del Comune di Viadana abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi;
- c) da cittadini stranieri o apolidi residenti in questo comune o in un altro comune per i quali ricorrano le condizioni sopra elencate alle lett. a) e b);
- d) dalle associazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio del Comune di Viadana;
- e) dalle società di persone e di capitali che abbiano un rapporto con il Comune di Viadana;
- f) dai soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento presso gli Uffici del Comune di Viadana o presso Enti ed Aziende dipendenti o controllati dallo stesso.

3.- Non possono richiedere l'intervento del Difensore Civico ai sensi del presente articolo:

- a) gli Assessori, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali in carica;
- b) le pubbliche amministrazioni;
- c) il Segretario Comunale ed i revisori dei conti dell'Ente, delle Aziende e dei Consorzi;
- d) i rappresentanti del Comune nominati presso Enti, Aziende, Istituzioni;
- e) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti, Consorzi per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'amministrazione o altro soggetto presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

Art. 12 -Modalità di accesso-

- 1.- L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 11 del presente regolamento senza particolari formalità, salva comunque la loro identificazione.
- 2.- L'istanza è preferibilmente avanzata per iscritto in carta semplice, anche avvalendosi di apposito modulo, corredata da tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al riferimento della pratica o procedimento amministrativo per il quale viene richiesto l'intervento.
- 3.- La richiesta può essere effettuata anche verbalmente. In tale caso il Difensore Civico, od i suoi collaboratori che la ricevono, assumono per iscritto gli elementi essenziali, facendola sottoscrivere all'interessato.
- 4.- Nessun rimborso è dovuto all'Amministrazione comunale o al Difensore Civico per il servizio reso.
- 5.- Nella richiesta l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a pena di decadenza dell'istanza stessa, di non avere presentato sulla stessa questione ricorsi agli Organi di Giustizia di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, del presente Regolamento.
- 6.- Il Difensore Civico, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza provvede a dare compiuta informazione al richiedente il suo intervento.
- 7.- Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, questi, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato, lo rende edotto delle azioni che sono state promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art 13 -Poteri del Difensore Civico-

- 1.- Il Difensore Civico, in relazione ai compiti e ai poteri riconosciuti dallo Statuto e dal presente regolamento, può:
 - a) chiedere, per iscritto, notizie e documenti circa le situazioni sottoposte alla sua attenzione. Le richieste sono trasmesse al Sindaco o all'Assessore Delegato o al Funzionario competente, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 gg. dal ricevimento. In casi di particolare necessità ed urgenza, adeguatamente motivati, lo stesso Difensore Civico può fissare il termine di adempimento alla richiesta;
 - b) consultare e ottenere copia di tutti gli atti, i documenti e le informazioni delle Amministrazioni interessate relativi all'oggetto del proprio intervento e non può essergli opposto il segreto ai sensi dell'art. 24, comma quarto della L. n. 241 del 07/08/1990 successive modifiche ed integrazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti, allo scopo di ricercare congiuntamente soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) segnalare per iscritto al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Presidente del Consiglio Comunale che informerà i Capi gruppo consiliari, gli abusi, le carenze, le disfunzioni e le inadempienze riscontrate;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza, vadano prese in considerazione, sollecitando gli opportuni provvedimenti.

- 2.- Qualora dagli atti possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti, il Difensore Civico lo comunica a questi, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di memorie e documenti.
- 3.- Nel caso di intervento del Difensore Civico, gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati devono sempre dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico.
- 4.- Il Difensore Civico può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
- 5.- Il Difensore Civico esercitando le funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 - comma I e II - del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 è, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale con i compiti e gli obblighi conseguenti.
- 6.- Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica, nei casi di legge e in quelli stabiliti dal regolamento.

Art. 14 -Verifica della legittimità del diniego di accesso ai documenti amministrativi -

- 1.- Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche ed integrazioni e dell' art. 14 del Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti e documenti amministrativi del Comune il Difensore Civico, a richiesta dell'interessato, esercita il potere di riesame delle determinazioni di diniego – rese in forma espressa con atto motivato, ovvero, in forma tacita per decorrenza del termine di risposta, nonché delle determinazioni di differimento o di limitazione dell'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Amministrazione.
- 2.- A tal fine l'interessato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di risposta ovvero dal ricevimento della comunicazione della determinazione di diniego, differimento o limitazione dell'accesso, sottopone il caso al Difensore Civico.
- 3.- Ove il Difensore Civico ritenga che il diniego, il differimento o la limitazione siano illegittimi, ne dà comunicazione a chi l'ha disposto e se questi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, non emana un provvedimento motivato di conferma del diniego, del differimento o della limitazione, l'accesso è consentito.
Dell'eventuale provvedimento di conferma di cui al comma precedente è data in ogni caso comunicazione al Difensore Civico.
- 4.- Nel caso di richiesta di riesame rivolta al Difensore Civico, il termine di trenta giorni fissato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso le determinazioni negative dell'accesso, anche in parte o per decorso del termine di risposta, decorre dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza al Difensore Civico da questi tempestivamente comunicato all'interessato

Art. 15 -Limiti alla funzione del Difensore Civico-

- 1.- Il Difensore Civico non può intervenire su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico.

2.- Il Difensore Civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

3.- Sospende, inoltre, ogni intervento nel caso abbia notizia che da parte dello stesso soggetto siano stati presentati, sulla stessa questione, successivi ricorsi ai soggetti sopra menzionati.

Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria Penale.

4.- Non appartengono alle competenze del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo.

5.- Sono, altresì, escluse dalla competenza dell'ufficio del Difensore Civico le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune, delle istituzioni od aziende dipendenti.

Art. 16 -Relazione annuale-

1.- Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore Civico trasmette al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività svolta nell'anno precedente, recante proposte volte ad eliminare abusi, ritardi, carenze disfunzioni eventualmente riscontrati nei confronti dei cittadini, suggerendo rimedi per la loro eliminazione, formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2.- Copia della relazione a cura del Sindaco è trasmessa, altresì, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area ed al Collegio dei Revisori.

3.- La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in seduta pubblica entro 60 giorni dalla presentazione.

4.- Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito di chi presiede la seduta stessa, interviene per fornire informazioni e chiarimenti.

5.- In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, fare relazione al Consiglio comunale.

Art. 17 -Informazioni e tutela della riservatezza-

1.- Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati e svolge i suoi compiti dando pubblicità anche attraverso la stampa e i mezzi di informazione della relazione annuale prevista dal presente regolamento d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. La relazione annuale non può contenere riferimenti a singole persone.

Art. 18 -Indennità di funzione-

1.- Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità di carica determinata dal Consiglio Comunale prima della pubblicazione del bando. La stessa indennità sarà rideterminata annualmente dal Consiglio Comunale con riferimento all'attività svolta dal Difensore Civico nell'anno precedente.

Tale indennità non può comunque superare quella base attribuita agli Assessori comunali.

2.- Nel caso in cui il Difensore Civico eserciti le proprie funzioni per altri Comuni della provincia l'indennità di carica può essere aumentata fino al raddoppio, in relazione al numero e all'importanza demografica dei comuni, secondo modalità stabilite dalla convenzione.

3.- Spetta, inoltre, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura spettante agli Amministratori Comunali.

CAPO IV DOTAZIONE ORGANICA

Art. 19 -Dotazione organica- assegnazione di personale- strutture-

- 1.- Il Difensore Civico ha sede presso la casa comunale e si avvale della collaborazione del personale comunale addetto all'Area Amministrativa.
- 2.- Il Comune fornisce al Difensore Civico per l'espletamento delle proprie funzioni idonei locali, attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, in relazione agli orari di presenza del Difensore Civico nel palazzo comunale.
- 3.- Tutte le spese inerenti l'attività di competenza dell'Ufficio del difensore Civico sono a carico del Comune.
- 4.- Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede , l'attrezzatura, il personale e quanto altro necessario sostenuti dal Comune sono iscritti nel Bilancio comunale.

CAPO V RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

Art. 20 -Rapporti con gli organi comunali-

- 1.- Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza, è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'Ordinamento vigente.
- 2.- Il Difensore Civico può essere ascoltato, a sua richiesta, in ordine a particolari problemi inerenti la sua attività, dal Consiglio Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, dalle Commissioni consiliari, dalla Giunta comunale e dal Sindaco.
- 3.- Gli organi di cui al precedente comma, gli uffici e i servizi possono rivolgersi al Difensore Civico per avere chiarimenti e suggerimenti.
- 4.- Il Segretario Generale può intervenire, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che i Capi Area dipendenti dell'organizzazione comunale prestino la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace.
- 5.- Il funzionario o il dipendente che con dolo ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che, comunque, abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di ufficio, è passibile di azioni disciplinari secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle Amministrazioni interessate e il Difensore Civico può richiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
- 6.- Il competente organo comunica al Difensore Civico i motivi per i quali ha ritenuto di non dare corso al procedimento disciplinare.

CAPO VI
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 21 - Rapporti con gli altri organi di difesa civica-

1.- Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico comunale mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 -Disposizioni finali e transitorie-

- 1.- Ad intervenuta esecutività del presente regolamento, il Sindaco dà avvio alle procedure previste per la nomina del Difensore Civico.
- 2.- Il Comune può ricorrere, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, all'esercizio del servizio di Difensore Civico in forma associata con altri enti locali. Apposita convenzione regolerà, in tal caso, i rapporti fra il Comune di Viadana e gli altri Comuni interessati.

Art. 23 - Entrata in vigore-

- 1.- Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2.- La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore Civico comunale